CAMERA DEI DEPUTATI N. 3948-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO)

(Relatore: **MERLONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 febbraio 1983 (Stampato n. 2167)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DARIDA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORTE FRANCESCO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DE MICHELIS)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 febbraio 1983

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, recante norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

Presentata alla Presidenza il 23 marzo 1983

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La crisi della siderurgia è un fatto non soltanto europeo, ma un fenomeno di dimensione mondiale.

Dal dopoguerra al 1974, la produzione mondiale di acciaio è aumentata di ben 6 volte, passando da 112 a 709 milioni di tonnellate. In questo periodo l'espansione più massiccia si è avuta nel Giappone che ha aumentato di 7 volte la sua capacità di produzione, mentre la CEE ha soltanto raddoppiato la propria capacità mentre quella degli USA è rimasta pressoché invariata.

L'enorme aumento dell'offerta di acciaio legata ai massicci investimenti effettuati negli anni di crescita si è scontrata con la crisi economica generale a partire dagli anni '74 e con la conseguente riduzione delle domande di acciaio.

Gli effetti della crisi dell'acciaio nella Comunità possono così sintetizzarsi:

riduzione del 20 per cento della produzione di acciaio nel periodo 1974-1981 (da 156 milioni di tonnellate si è passati a 125 milioni di tonnellate);

crollo dei prezzi, anche se si è assistito ad un loro recupero grazie alle misure adottate dalla CEE in questi ultimi anni;

notevole perdita di posti di lavoro (da 795.000 del 1974 a 532.000 nel 1982 quindi 263.000 posti di lavoro pari al 33 per cento circa rispetto al 1974);

considerevoli perdite finanziarie delle imprese siderurgiche, connesse all'aumento dei costi unitari di produzione ed al ribasso dei prezzi al di sotto della soglia di redditività per molte imprese, combinati con la più agguerrita concorrenza sul mercato internazionale.

Lo squilibrio tra domanda ed offerta e gli effetti ad esso connessi, ha portato la Comunità Europea a definire politiche d'intervento sempre più rigorose e puntuali al fine di evitare da un lato una degradazione generalizzata della situazione (articolo 58 Trattato CECA) e, dall'altro, a introdurre misure necessarie per ristrutturare l'apparato produttivo.

Nel recente documento sugli « Obiettivi acciaio 1985 » la Commissione CEE ipotizza per il 1985 un'eccedenza di offerta rispetto al prevedibile andamento della domanda del 29 per cento della capacità installata nel 1980 per l'acciaio grezzo e del 32 per cento in media per i prodotti finiti.

La concomitanza tra tassi modesti di sviluppo della domanda e progressiva tendenza alla diminuzione del consumo specifico di acciaio porta a formulare per il 1985 un consumo di prodotti fini nella Comunità di 93 milioni di tonnellate.

È indubbio che il permanere di grossi problemi di struttura nel settore siderurgico, che sono ancora ben lungi dall'essere risolti nonostante l'enorme assorbimento di risorse avvenuto in questi ultimi anni, ed il mantenimento di misure di sostegno continueranno a ripercuotersi sulle industrie utilizzatrici di acciaio e

sull'intero apparato produttivo con conseguente indebolimento delle capacità di aggiustamento del sistema.

Dovrà pertanto proseguire con rinnovato impegno l'azione coordinata e convergente della Comunità, degli Stati e delle stesse imprese per il raggiungimento dell'obiettivo unitario del riequilibrio del mercato; agendo lungo due direttrici: quello dell'ammodernamento e della razionalizzazione della struttura per aumentarne la produttività ed il livello di competitività e quello della chiusura degli impianti marginali in modo da assorbire l'eccedenza di offerta a vantaggio degli impianti più efficienti.

La politica d'intervento del governo italiano è stata conforme e coincidente con le linee perseguite dall'esecutivo comunitario. Le misure di carattere congiunturale e strutturale adottate si sono inserite dunque nell'ambito della strategia comunitaria volta a far recuperare competitività alle aziende siderurgiche.

Particolarmente efficace e pienamente rispondente alla finalità per la quale era stata introdotta, è stata la misura contenuta all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che ha creato il « Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici » volta a facilitare la riduzione della capacità produttiva realizzata dalle imprese siderurgiche con l'eliminazione delle loro strutture più obsolete o meno avanzate tecnologicamente.

Questa misura ha cominciato a produrre i suoi effetti. A quanto è dato conoscere sono state finora presentate 78 domande a valere su detto fondo comportanti una riduzione complessiva della capacità produttiva di circa 7,4 milioni di tonnellate di acciaio grezzo, di 2,3 milioni di tonnellate di semilavorati e di 4,5 milioni di tonnellate di prodotti finiti.

Le disponibilità del Fondo si sono dimostrate insufficienti a coprire tutte le esigenze e molto opportunamente il Governo ha deciso il suo rifinanziamento per un ammontare di 250 miliardi nell'ambito della ripartizione del FIO per il 1983.

Questo provvedimento sta portando dunque a risultati molto più significativi e concreti di quelli, si veda in particolare la legge n. 675, che lo avevano preceduto, anche perché finalizzato al riequilibrio strutturale del settore.

La tipologia d'intervento individuata potrebbe essere utilizzata anche in altri settori caratterizzati da analoghe situazioni di eccesso di capacità produttiva se si vogliono effettivamente conseguire i necessari ridimensionamenti produttivi nell'ambito dei processi di adattamento e di aggiustamento delle strutture produttive.

Il presente decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, viene a portare un ulteriore tassello migliorativo al quadro di riferimento. Coerentemente con la decisione 2320/81 CECA del 7 agosto 1981 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica, viene introdotto il regime autorizzatorio per gli investimenti diversi dalla normale manutenzione degli impianti con controlli e sanzioni amministrative per le eventuali violazioni.

La norma viene ad applicarsi a tutto il sistema di imprese, a prescindere dalla loro dimensione ed alla loro appartenenza (Stato o capitale privato).

L'introduzione di tale regime era da tempo avvertita per porre sotto controllo preventivo l'effettuazione dei nuovi investimenti a prescindere o meno dalla presenza di un intervento agevolativo da parte dello Stato.

L'obiettivo di fondo è quello infatti di giungere ad un'effettiva riduzione della capacità produttiva. Non è detto che attraverso i processi di ristrutturazione questo obiettivo venga raggiunto. Molto spesso è vero il contrario: attraverso opportuni interventi nel processo produttivo si ottiene una riduzione di costi di produzione, ma non sempre una riduzione della capacità produttiva che anzi può risultare esaltata dalla migliore combinazione dei fattori produttivi.

Gli ingenti capitali investiti in quanto volti ad introdurre innovazioni di razionalizzazione dei processi produttivi e riduzione dei costi variabili portano ad

una maggiore utilizzazione degli impianti. Questo fenomeno (ad esempio introduzione della « colata continua »), comune peraltro ad altri settori (basti pensare all'introduzione di macchine utensili a controllo numerico), comporta ulteriori problemi relativamente alla gestione dell'offerta.

L'avvio di questa nuova procedura dovrebbe così consentire di mantenere sotto controllo la realizzazione dei nuovi investimenti e di meglio indirizzare, attraverso una centralizzazione dell'informazione, con maggiore tempestività e rapidità, adeguate misure specifiche d'intervento.

La conversione del decreto-legge allo esame rappresenta dunque un atto significativo soprattutto se visto nell'ambito di un organico piano di riassetto della siderurgia pubblica e privata volto, con rigore e realismo, al miglioramento del livello di competitività, in termini di qualità e di prezzi, del settore.

Occorre intervenire sulla struttura, in modo energico e sostanziale, per adattare l'apparato produttivo – attraverso un suo ridimensionamento – alle mutate situazioni del mercato degli anni '90.

Occorrerà pertanto orientare meglio la produzione alle esigenze della clientela, cercando anzi di anticiparle: quindi un miglior coordinamento tra produzione e necessità della domanda. Occorrerà giungere ad una maggiore specializzazione dei prodotti.

Occorrerà promuovere programmi di investimento soprattutto finalizzato allo sviluppo tecnologico ed al miglioramento dell'efficienza produttiva.

Occorrerà incentivare il disinvestimento per favorire l'eliminazione degli impianti obsoleti.

Il tutto nell'ambito di un nuovo disegno di politica industriale che dovrà governare il processo di riaggiustamento e di sviluppo dell'intera struttura produttiva italiana volta ad aumentare il suo grado di competitività.

Positiva appare anche l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 46 al settore dei tubi.

Anche questo settore trasformatore di acciaio, pur con le dovute puntualizzazioni in relazione alle caratteristiche dei singoli sottocomparti, sta attraversando un periodo certamente non positivo, questo non soltanto in Italia ma in tutta l'Europa. Nonostante l'alto livello tecnologico della nostra produzione, le modificate situazioni del mercato mondiale non offrono grosse opportunità di sviluppo.

Il manifestarsi di crisi a livello aziendale testimonia la gravità della situazione che non si spiega soltanto con motivazioni congiunturali, ma strutturali. Anche in questo settore occorre dunque introdurre gli opportuni aggiustamenti strutturali per adattare l'apparato produttivo alle nuove condizioni del mercato sia interne, ma soprattutto internazionali, trattandosi di un settore *export-oriented*.

In attesa che venga individuato un piano specifico di razionalizzazione di questo importante settore, alla cui predisposizione dovrebbero essere chiamate tutte le imprese interessate, sembra quanto mai opportuna le destinazione alle imprese in esso operanti di premi al disinvestimento, cioè alla riduzione delle capacità produttive in modo da favorire sin d'ora i necessari processi di ridimensionamento e di aggiustamento produttivo.

In conclusione con il provvedimento in discussione si introducono ulteriori correttivi alle misure già in vigore che contribuiscono meglio a orientare gli sforzi di aggiustamento del settore verso obiettivi unitari.

Invito pertanto i colleghi ad approvare questo provvedimento.

MERLONI, *Relatore*.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, recante norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.	*Identico.*

Decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 29 del 31 gennaio 1983.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme limitatrici dell'aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e norme integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale nel quadro della ristrutturazione del settore siderurgico della Comunità economica europea, le imprese operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e le imprese produttrici di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas, che intendano effettuare nuovi investimenti, diversi dalla normale manutenzione degli impianti, per i quali sia previsto l'inizio entro il 31 dicembre 1985, debbono chiedere l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per inizio degli investimenti si intende l'inizio dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordine.

Sulle domande di autorizzazione provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale anche degli organi periferici del medesimo Ministero, esercita i con-

trolli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese siderurgiche.

Per lo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'amministrazione delle dogane, nonchè agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale tecnico occorrente, fino ad un massimo di dieci unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative al detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Per l'espletamento dei controlli presso le imprese il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che è tenuto ad eseguire i necessari accertamenti con i poteri e le modalità stabiliti dalle leggi vigenti per i propri compiti di istituto, nonchè della consulenza di periti merceologici di settore iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le imprese siderurgiche sono obbligate a mettere a disposizione degli organi di controllo ogni elemento utile all'accertamento.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa trimestralmente la commissione delle Comunità europee circa i controlli svolti, le irregolarità riscontrate e le sanzioni applicate.

Art. 3.

Le imprese siderurgiche che violino le disposizioni del presente decreto, salva l'applicazione di altre sanzioni e salva la revoca della concessione del contributo eventualmente ottenuta ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000, per l'acciaio grezzo, da lire 75.000 a lire 150.000, per i semilavorati o i prodotti laminati, da lire 50.000 a lire 100.000, per i tubi senza saldatura, e da lire 25.000 a lire 50.000, per i tubi saldati, per ogni tonnellata di capacità produttiva installata o incrementata o di maggior produzione di tubi senza la prescritta autorizzazione, e alla sanzione del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni per l'omessa richiesta dell'autorizzazione.

Le sanzioni amministrative sono irrogate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita una commissione nominata dallo stesso Ministro e composta da un Sottosegretario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale e da cinque esperti.

Le imprese interessate possono far pervenire alla predetta commissione memorie difensive entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'invito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a presentare le dette memorie.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono devolute allo Stato.

Le spese conseguenti all'applicazione del presente decreto relative agli accertamenti — comprese quelle per indennità di missione, di rim-

borso delle spese di trasporto nonchè quelle peritali nella misura prevista dalle tariffe professionali — e al funzionamento della commissione di cui al precedente secondo comma sono poste a carico del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, fino ad un ammontare massimo di lire 200 milioni.

Art. 4.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è differito al 31 dicembre 1983.

Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese anche alle imprese che, attraverso la soppressione di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. I contributi sono corrisposti, per ogni tonnellata di produzione annua ridotta, fino a lire 100.000, per la produzione di tubi senza saldatura, e fino a lire 50.000, per la produzione di tubi saldati. Ai fini della determinazione dei contributi la misura della riduzione della produzione viene determinata con riferimento alla produzione media del quinquennio 1977-1981. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo accordato alle imprese siderurgiche per la soppressione di impianti obsoleti sul piano tecnologico o marginali sul piano economico è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — DARIDA — FORTE FRANCESCO — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.